



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III	LAVORI PUBBLICI
SETTORE	TRASPORTI- ECOLOGIA E AMBIENTE PARCHI - VERDE PUBBLICO - TUTELA ANIMALI

DETERMINAZIONE

N. 265 /GEN del 05/04/2011 N. 75 /III DEL 30 MAR. 2011

**Oggetto: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO,
CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI
APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE**

L'anno **2011**, addì 30 del mese di MARZO, alle ore 12,00 nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Visto il D. Lgs n.163/2006;

Visto il D.P.R. n. 554/99;

Vista la Delibera G.C. n. 109 del 08/03/2011 con la quale sono stati confermati sino al 30/03/2011 tutti i servizi e affidamenti posti in essere dall'Azienda Speciale - Terracina;

Considerato che occorre approvare gli schemi di convenzione allegati e parte integrante del presente atto;

DETERMINA

Per motivazioni in narrativa espresse:

- 1) di approvare gli schemi di convenzione allegato e parte integrante della presente determinazione relativi all'associazione di volontario ARCOBALENO- onlus, per la custodia e gestione del canile ed al Dott. Enrico Morlani , medico veterinario, per le esigenze sanitarie degli animali del canile;
- 2) dare atto che la somma risulta impegnata con deliberazione di G.C. n. 109 del 08.03.2011;
- 3) dare atto che il presente provvedimento:
 - viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
 - è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
 - va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III

LAVORI PUBBLICI, RETI SERVIZI PROT. CIVILE E TUTELA AMBIENTE

Piazza Municipio n. 1

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

- AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 34/97 -

Premesso che

- l’Azienda Speciale “Terracina” si è fatta carico della gestione del canile comunale allo scopo di provvedere a tutelare le condizioni di vita dei cani ricoverati presso la struttura ex mattatoio in via delle Industrie n. 64;
- con Deliberazione di G.C. n. 816 del 29/12/2010 è stato deliberato, di rettificare e modificare la gestione e la manutenzione del canile comunale, stabilendo con successivo atto quale Ufficio e servizio demandare la gestione dello stesso;
- con Deliberazione di G.C. n. 62 del 03/02/2011 è stato stabilito di assegnare il Servizio “Tutela Animali – Gestione e Manutenzione Canile” al Dipartimento III – Settore Trasporti-Ecologia e Ambiente-Parchi-Verde Pubblico;
- con Deliberazione di G.C.n. 109 del 08/03/2011 sono stati confermati sino al 30/03/2011 tutti i servizi e affidamenti posti in essere dall’Azienda Speciale -Terracina;
- a seguito della scadenza della convenzione stipulata con l’Associazione “Amici del Cane” per la gestione del canile comunale, è stato pubblicato l’avviso di selezione per la gestione del citato canile al quale non ha risposto alcuna ditta;
- la stessa Azienda Speciale ha provveduto, pertanto, ad affidare ai volontari iscritti all’Associazione Onlus “Arcobaleno” il servizio di mantenimento e cura dei cani ospiti presso il canile comunale in via Delle Industrie 64.

Visto che

- la determina di Giunta R.L. n.43 del 20/01/2010, ha adottato la direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997, stabilisce che gli Enti Locali possono prioritariamente concludere con organizzazioni protezionistiche, iscritte al Registro Regionale del Volontariato per animali d’affezione per la gestione di strutture pubbliche di ricovero, aventi finalità specifiche senza scopo di lucro, vertenti verso la salvaguardia e protezione degli animali, in particolare di affezione;
- la protezione degli animali che vivono il stato di libertà comportano interventi costanti e coordinati di tutela e di cura e ciò anche a protezione della salute pubblica.

L’anno 2011 addì.....del mese di.....presso

Con la presente scrittura si stipula quanto segue tra:

il Comune di Terracina - C.F.....rappresentato dall’ Ing. Vincevo Fusco nato a il quale interviene nella qualità di legale rappresentante del Comune

E

L'Associazione di volontariato senza finalità di lucro denominata "Arcobaleno" rappresentante legale Mariano Antonelli, nato a Terracina il 05/07/1955 ed ivi residente in via Porta Romana n. 40 C.F. NTNMRN55L05L120L – con sede legale a Terracina in via Porta Romana n., 50 – C.F. 91042470590.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

L'Amministrazione Comunale affida all'Associazione la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del canile comunale per animali d'affezione abbandonati denominato ex mattatoio in via Delle Industrie, in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

A tale scopo l'Associazione si impegna a rispettare le predisposizioni di legge, nell'integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e di quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- 1) Legge 281/1991;
- 2) L.R. 34/97;
- 3) Legge 266/91

Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle sopra citate disposizioni di legge, ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela, al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeno di maltrattamento degli animali, in particolare il Comune intende:

- a) provvedere al ricovero dei cani randagi e quelli oggetto di rinuncia di proprietà che per gravi motivi potranno essere accolti dalla struttura solo a spese totali del rinunciatario previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- b) assicurare la loro custodia temporanea o permanente 24 ore su 24 nella struttura all'uopo destinata, ubicata in via Delle Industrie n.64;
- c) promuovere attività di sensibilizzazione e tutela, incoraggiando le adozioni e la sterilizzazione degli animali.

Per le finalità sopra descritte il Comune affida all'Associazione le attività di ricovero, cura, affidamento e custodia dei cani randagi presenti nel canile alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono.

Art. 2 – ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE

L'Associazione deve garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- a) custodire, con personale dotato di esperienza, presso la struttura sopra citata e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i cani randagi catturati e quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura.
- b) in collaborazione con l'ufficio "Tutela Animali" predisporre apposito programma informativo, consultabile nell'area dedicata del sito del Comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospiti nel canile, le varie manifestazioni che si dovranno effettuare nell'arco dell'anno, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono;
- c) provvedere alla disinfestazione dei cani presente nel canile e di quelli di nuovo ingresso;

- d) provvedere quotidianamente alla pulizia e alla disinfezione dei ricoveri, gabbie box e degli spazi di servizio, nonché dei locali destinati alla associazione con le modalità indicate dal Responsabile del Procedimento presso la struttura stessa;
- e) garantire lo svolgimento dell'attività e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo così come previsto dalla Determina di G.R. n. 43 del 20 gennaio 2010, da concordare con l'ufficio "Tutela Animali".
- f) assicurare l'alimentazione quotidiana degli animali secondo diete concordate con il medico veterinario responsabile della struttura;
- g) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'ASL e del veterinario comunale durante le visite, o le sterilizzazioni dei cani custoditi presso la struttura;
- h) garantire il più tempo possibile per la sgambatura degli animali;
- i) tenere aggiornato l'elenco dei volontari che operano nel canile, con eventuali variazioni e tipo di attività svolta da ciascuno da inviare al responsabile del procedimento ufficio "Tutela Animali" ogni qualvolta ci siano variazioni;
- j) assicurare il numero minimo di cinque operatori zoofili sufficienti in relazione al numero degli animali ospiti nel canile.
- k) indicare il nominativo di almeno un volontario guardia zoofila debitamente autorizzato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 21 del 1984;

La documentazione richiesta nei punti precedenti dovrà essere consegnata in copia al responsabile dell'ufficio "Tutela Animali" con cadenza mensile. Gli archivi informatizzati e qualsiasi altro prodotto cartaceo o informativo prodotto nel rispetto di questa convenzione sono di proprietà dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione non può in ogni caso accettare, se non previa autorizzazione dell'ufficio preposto dell'Amministrazione, la diretta consegna di animali.

Art. 3 – UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione sarà utilizzata la struttura del Comune ex mattatoio in via Delle Industrie 64.

Il primo giorno di utilizzo della struttura verrà redatto verbale con la descrizione di tutti i beni presenti nella struttura di proprietà del Comune e inventariabili a cura dell'Ufficio "Tutela Animali".

ART. 4 – PERSONALE

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare i propri soci;

ART.5 – CONTRIBUTO

Il Comune, per le attività svolte e dettagliate nella convenzione, si impegna a rimborsare all'Associazione una somma di € 3.000,00 mensile, previa produzione di un bilancio consuntivo da produrre mensilmente, suddiviso per voci di spesa documentata dai giustificativi e allegato al registro delle presenze dei volontari depositato in canile presso l'ufficio Tutela Animali, firmato dal Responsabile del Procedimento del Comune, così come previsto dalla legge Quadro sul volontariato n. 266 del 11/08/1991. Il rimborso avverrà mediante provvedimento di liquidazione allegando il suddetto bilancio nonché certificato del Responsabile del Procedimento attestante la regolare esecuzione del servizio

ART. 6 – FORNITURA MATERIALI E CIBO

Sarà a carico del comune:

- la fornitura per di cibo per l'alimentazione degli animali (crocchette e scatolame)
- prodotti per disinfestazione di pulci e zecche sugli animali, e l'igiene degli ambienti;
- medicine, vaccini e vermifughi
- materiale vario di consumo (tute, stivali, tubi irrigazione, guanti, cucce, scope, palette)
- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria; fornitura dell'energia elettrica, acqua e Tributi;
- Medico veterinario libero professionista.

L'Amministrazione nella figura del preposto responsabile della gestione del civico canile, ovvero sia del responsabile dell'Ufficio "Tutela Animali" curerà l'informazione della sicurezza dell'Ambiente del lavoro, verifica le strutture affidate in convenzione, gestione del servizio adozione cani, controllo e prevenzione del fenomeno randagismo

ART. 7 ASSICURAZIONE

L'Associazione Arcobaleno provvederà alla stipula della assicurazione sugli infortuni per i volontari che svolgeranno la loro opera presso il canile in oggetto

ART. 8 DURATA E RESCSSIONE

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2011 al 31/03/2011

- L'Amministrazione nelle more dell'espletamento di gara per l'affidamento del servizio si riserva la facoltà di prorogare la presente convenzione;
- Il Comune può risolvere in ogni momento la convenzione, dopo aver comunque diffidato, se saranno comprovate delle irregolarità sulla esecuzione delle attività concordate o per qualsiasi altro motivo di natura civile ed amministrativa.

ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese sono a carico dell'Associazione Arcobaleno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la seguente Convenzione con semplice comunicazione scritta a cui dovrà seguire lettera di accettazione dell'Associazione.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative dalla Privacy, di cui alla Legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, l'Associazione si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore.

Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia

L'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS

Rappresentante Legale -- Mariano Antonelli

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Fusco

COMUNE DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO III – LAVORI PUBBLICI

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, CURA E BENESSERE DEGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

PREMESSO CHE

Premesso che:

- l’Azienda Speciale “Terracina” si è fatta carico della gestione del canile comunale allo scopo di provvedere a tutelare le condizioni di vita dei cani ricoverati presso la struttura ex mattatoio in via delle Industrie n. 64;
- con Deliberazione di G.C. n. 816 del 29/12/2010 è stato deliberato, di rettificare e modificare la gestione e la manutenzione del canile comunale, stabilendo con successivo atto quale ufficio e servizio demandare la gestione dello stesso;
- con Deliberazione di G.C. n. 62 del 03/02/2011 è stato stabilito di assegnare il Servizio “Tutela Animali – Gestione e Manutenzione Canile” al Dipartimento III – Settore Trasporti-Ecologia e Ambiente-Parchi-Verde Pubblico;
- con Deliberazione di G.C.n. 109 del 08/03/2010 sono stati confermati tutti i servizi e affidamenti posti in essere dall’Azienda Speciale sino al 31/03/2011;

Visto che con determina del Direttore dell’Azienda Speciale Terracina, n. 88 del 10/012/2010 è stato nominato il Dr Enrico Morlani libero professionista, quale responsabile sanitario del canile rifugio del comunale di Terracina;

Visto che:

- la Determina di G.R.L. n. 43 del 20/01/2010, ha adottato la direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo;
- la Legge Regionale n. 34 del 21 ottobre 1997, “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” assegna ai Comuni la funzione di protezione e controllo della popolazione canina e felina.

L’anno 2011 addi.....del mese di.....presso

Con la presente scrittura si stipula quanto segue tra:

il Comune di Terracina - C.F.....rappresentato dall’ Ing. Vincevo Fusco nato a il quale interviene nella qualità di legale rappresentante del Comune

E

Il Dr. Enrico Morlani, nato a Latina il 16/11/1956 e residente a S.F. Circeo in via Sabaudia n. 15, medico veterinario avente la P.I. 01227210596 – C.F. MRL NRC56S16E472E, il quale dichiara di intervenire alla stipula del presente atto in qualità di libero professionista con sede in S.Felice Circeo – V.le Regina Elena n. 170-iscritto all’ordine dei Medici Veterinari con posizione n. 71.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il rapporto tra il Comune di Terracina e il Dr. Enrico Morlani, medico veterinario libero professionista, abilitato all'esercizio della professione e iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari di Latina in posizione n. 71.

Gli interventi sono finalizzati alla:

- 1- tutela della salute umana prevenzione e controllo del rischio zoonosico/sanitario derivante dalla presenza di animali infetti;
- 2- tutela del benessere dell'animale nel rispetto dell'etologia della popolazione canina;
- 3- cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni canine e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza;

Art. 2 – caratteristiche

La presente convenzione ha come finalità la tutela delle condizioni di vita degli animali e la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali, in attuazione alle leggi e ai regolamenti vigenti e l'obiettivo di promuovere e sostenere le iniziative per il contenimento delle nascite.

Art. 3 impegno del medico veterinario

Il Dr Enrico Morlani si impegna a prestare la propria attività professionale, nello svolgimento di visite e consulenze presso il canile rifugio ubicato nel Comune di Terracina in via Delle Industrie n. 64, per un numero minimo di ore 4 settimanali, equivalenti a minimo 16 ore mensili, distribuite in due volte la settimana.

- Visite agli animali ospiti del canile comunale;
- Consulenze e predisposizione Piano Sanitario del canile;
- Assistenza post operatoria.

Art. 4 Ulteriori prestazioni

L'Amministrazione si riserva di affidare al Dr Enrico Morlani altre prestazioni, quali piccoli e grandi interventi chirurgici, prelievi e analisi del sangue, radiografie, ecografie, ecc., che dovessero essere necessari per il benessere dei cani ospitati nel rifugio, nel rispetto delle indicazioni e del minimo delle tariffe FNOVI.

Art. 5 Obblighi del Comune

Il Comune di Terracina si impegna a tutto quanto di seguito precisato:

- 1- a provvedere alla custodia degli animali catturati con proprio personale con l'ausilio di volontari;
- 2- a vigilare sullo svolgimento delle attività di cui all'art.3, verificando che gli operatori rispettino i diritti e la dignità degli animali e che le modalità di intervento vengano effettuate correttamente e nel rispetto delle normative specifiche in materia.

Art. 6 corrispettivo

Per tutto quanto previsto nella presente convenzione il Comune corrisponderà direttamente al Medico Veterinario la somma onnicomprensiva mensile di € 834,32 oltre il contributo ENPAV al 2% e IVA al 20% a cui va detratta la R.A.;

Con il suddetto pagamento il Dr. Enrico Morlani si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Amministrazione comunale, sia per gli oneri connessi che conseguenti, senza diritto a maggiori compensi o indennizzi di sorta, il tutto essendo soddisfatto dall'Amministrazione comunale con la somma convenuta.

Il pagamento della prestazione sarà corrisposto come segue:

- dietro presentazione di regolari fatture e relative schede di accompagnamento dalle quali si dovrà evincere il tipo di intervento effettuato, l'animale per il quale si è intervenuti e la durata dell'intervento stesso.

Art. 7 Durata

La presente convenzione decorrerà dal 01/01/2011 al 31/03/2011 con la relativa accettazione di tutte le clausole, nessuna esclusa.

Il termine di conclusione della presente convenzione è fissata per il 31/03/2011 e potrà essere prorogato o rinnovato in caso di persistenza delle ragioni di necessità e di pubblico interesse che hanno giustificato la stipula della convenzione stessa.

Art. 8 Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale di Terracina, previa diffida da comunicarsi con raccomandata A/R o con altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, potrà risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione senza oneri a proprio carico, per la provata inadempienza da parte del professionista incaricato, ad uno qualsiasi degli impegni sopra previsti.

Art. 9 Obblighi assicurativi e responsabilità

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni del Dr Enrico Morlani, sono a carico del medesimo, il quale è solo e direttamente responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

Il Dr. Enrico Morlani, è direttamente responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi di tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione, con l'organizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato e con la gestione a proprio rischio.

L'Amministrazione comunale è pertanto tenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che venissero provocate nel corso dello svolgimento del servizio in oggetto, e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Art. 10 Spese a carico

Sono a carico del Dr. Enrico Morlani, tutte le spese preparatorie, accessorie e conseguenti alla concensione, ed ogni altra spesa inerente l'affidamento in oggetto e regolato dalla presente convenzione, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Art. 11 Ulteriori Norme

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la seguente Convenzione con semplice comunicazione scritta a cui dovrà seguire lettera di accettazione del medico veterinario.

Art. 12 Osservanza delle norme

La presente convenzione è sottoposta alla rigorosa osservanza delle seguenti norme vigenti in materia e di riferimento dell'attività:

- Legge Quadro n. 281 del 14/08/1991, in materia di animal da affezione e prevenzione del Randagismo
- Legge Regionale n. 34 del 26/07/1997 avente per oggetto "Tutela e controllo degli animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- Deliberazione della Giunta regionale del Lazio, n. 43 del 29/01/2010, "Direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali de'affezione e di prevenzione del randagismo".

E tutte le altre che in materia potranno essere emanate.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alla normativa prevista dal codice civile per il contratto d'opera professionale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA
Medico Veterinario
Dr. Enrico Morlani

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fusco

CITTA' DI TERRACINA
DIPARTIMENTO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio	Rif. al Bilancio				Codici Statistici						
	Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Categoria	Capitolo	Cod.Mec	1	2	3	4
2011	1	01	08	04		00001670	c.				

Numero Impegno	Data	Codice	Descrizione vincolo
20110000375 0	02.03.2011		

Atto					
Tipo	Numero	Data	Registro	Data Seduta	Data Esec.
GM	109	08/03/2011			

Per :

SPESE PER CANILI

Importo Attuale Euro 30.000,00

Importo Iniziale Euro 30.000,00

Previsione Attuale	0,00
Impegnato sul CAP	30.000,00
Differenza	-30.000,00

CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.


SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art. 55, 5° COMMA, LEGGE 142/ 8-6-1990).

LI 30.03.2011

IL RAGIONIERE CAPO


Il Responsabile del Procedimento

Sig. Mario Maresca



Il Dirigente

Dott. Ing. Vincenzo Fusco



Terracina, 30/03/2011

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Dott.sa Ada Nasti




Terracina, 01.06.2011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 5 APR. 2011 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE

Enrico Grossi 

Il Segretario Generale

Dott. Luigi Pitone



Terracina, 5 APR. 2011